



Mercoledì 08/11/2023

CdM: via libera al decreto attuativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 57 del 3 novembre, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della delega per la riforma fiscale, introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario, al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, e in tema di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Riportiamo di seguito le disposizioni in materia di procedimento accertativo:

- si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo "Statuto del contribuente", che lo "schema di provvedimento" che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l'amministrazione debba contenere anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione";
- si abroga la disciplina dell'"invito obbligatorio", che impone all'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l'invito a comparire al contribuente per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;
- si introduce la disciplina dell'adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio;
- si introduce la disciplina generale degli "atti di recupero" finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l'altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall'utilizzo del credito, del potere di notifica dell'atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- si prevede che tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione;
- si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
- si introducono, in tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, lo "scambio di informazioni su richiesta", con Paesi dell'Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli "strumenti di cooperazione amministrativa avanzata" volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte;
- si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di



onorabilit  (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale;

- si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione, con la possibilit  di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

<https://www.governo.it>